

1125/2016

RG. 4878/07

Cron. 534

Dep. 1215

Rel. MARCO MAGLIERI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE

nella persona dei Magistrati:

dott. Marzia Consiglio

dott. D'Amore Margherita

dott. Giuseppe Iascone Maglieri

ha pronunciato la seguente

Presidente oggetto danni

Consigliere

Consigliere rel.

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 4878 R.G. dell'anno 2007, con
oggetto: azione di risarcimento danni vertente

TRA

Giuseppina, Salvatore, Domenico e
Antonio elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Esedra Ed.
Edilforum Is. F10 Centro Direzionale presso lo studio degli Avv. ti Michele
Liguori e Tiziana Conte che li rappresentano e difendono come da
mandato in atti.

Appellanti principali

E

Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata del FGVS, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli
alla via Santa Lucia n. 173 presso lo studio dell' Avv. Fabrizio Palmieri
che la rappresenta e difende come da mandato in atti.

Appellata- Appellante incidentale

E

Vista Carmine e Maione Mannamo Antonio

Appellati contumaci

E

Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa, in persona del legale
rappresentante pro tempore.

Appellata contumace

CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In ordine all'incidente stradale verificatosi in data 23.12.1994 alle ore
20,00 circa in Torre Annunziata nella locale via Roma tra il ciclomotore
Rizzato Califfone 50 cc telaio n. E19756 di proprietà di
Antonio, condotto dall'allora minorenni Salvatore e trasportante
il di lui germano Domenico, anch'esso minorenni - e la
autovettura BMW tg. FI B77856 condotta da Vista Carmine, di proprietà

Heh

di Maione Mannamo Antonio, munita di certifica di assicurazione per la rca della Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia spa privo tuttavia di alcun numero identificativo – l'adito Tribunale pronunciando sulle domande risarcitorie proposte nei confronti di Vista Carmine, Maione Antonio, dell'Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia spa, nonché delle Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 della L. 1969 n. 990 lett. b) – veicolo non assicurato – rispettivamente dall'attrice Giuseppina in proprio e quale genitrice legale rappresentante del minore di lei figlio Salvatore, conducente del ciclomotore 50 cc, dalla interventrice Giuseppina in proprio e quale legale rappresentante del minore di lei figlio Domenico –terzo trasportato, dall'interventore Antonio in relazione ai danni riportati dal predetto ciclomotore di sua proprietà, nonché sulla domanda di regresso spiegata dalle Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 della L. 1969 n. 990 lett. b) nei confronti di Vista Carmine e Maione Antonio, rispettivamente conducente e proprietario della Autovettura BMW tg. FI B77856, l'adito Tribunale così provvedeva : “ 1) dichiara la responsabilità del conducente della BMW nella misura del 70% per la determinazione del sinistro di cui è causa; 2) condanna per l'effetto in solido tra loro i sigg.ri Maione Antonio, Vista Carmine e la Generali Assicurazioni, quale istituto delegato alla gestione dei sinistri a carico del fondo di garanzia ex art. 19 legge 990/1969 in p.l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attrice quale rapp.te del sig. Salvatore della somma complessiva di euro 38.251,66, di cui euro 25.045,00 a titolo di danno biologico, euro 8.681,66 a titolo di danno morale, nonché euro 3.100,00 a titolo di ITT ed euro 1.425,00 a titolo di ITP al 50%, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al soddisfo; 3) condanna per l'effetto i convenuti in solido tra loro sigg.ri Maione Antonio, Vista Carmine e la Generali Assicurazioni, quale istituto delegato alla gestione dei sinistri a carico del fondo di garanzia ex art. 19 legge 990/1969 in p.l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attrice quale rapp.te del sig. Salvatore della somma complessiva di euro 1.302,00, di cui euro 663,00 a titolo di danno biologico, euro 221,00 a titolo di danno morale, nonché euro 173,00 a titolo di I.T.T. ed euro 245,00 a titolo di ITP al 50%, oltre interessi legali dal deposito della sentenza alo soddisfo; 4) condanna i convenuti sempre in solido tra loro al pagamento di spese diritti ed onorari di causa che si convengono in euro 2.180,00 di cui euro 1.100,00 per onorari, 800 per diritti ed euro 280,00 per spese, oltre spese di c.t.u., iva e c.p.a e spese generali l.p con attribuzione al procuratore se antistatario”. (cfr. amplius dispositivo della sentenza di primo grado).

Con atto di citazione notificato in data 10-24.12.2007 e 24.1.2008

Giuseppina, Salvatore, Domenico e Antonio

nel

proponevano appello avverso la predetta sentenza n. 1236/2006 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 25.10 – 9.11.2006 con l'articolazione dei seguenti motivi di gravame : 1) omesso esame da parte del primo giudicante della domanda risarcitoria spiegata da Antonio mirante a conseguire il risarcimento dei danni subiti dal proprio ciclomotore, proposta in primo grado con comparsa di intervento depositata in data 17.11.1997; 2) per aver il primo giudicante erroneamente valutate le evidenze istruttorie deponenti per la esclusiva responsabilità di Vista Carmine, conducente della autovettura BMW tg. Fi B77856 nella determinazione eziologica del sinistro in questione; 3) per aver erroneamente il primo giudicante condannate le originarie parti convenute al risarcimento in favore del terzo trasportato Domenico in proporzione alla quota di ritenuta corresponsabilità di Vista Carmine, conducente della Bmw, laddove avrebbe dovuto pronunciare la condanna solidale dei convenuti all'integrale risarcimento dei danni ex art. 2055 co.1 c.c., in favore dello stesso, anche nella ritenuta ipotesi di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti; 4) per aver erroneamente il primo giudicante disatteso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio in relazione alla percentuale di invalidità permanente dallo stesso accertata e riconosciuta in favore di Vernillo Salvatore nella misura del 30%; 5) per aver erroneamente il primo giudicante non liquidato in favore di Salvatore il danno patrimoniale da lucro cessante da invalidità permanente e/o emergente da perdita di possibilità passata, attuale e futura; 6) per aver il primo giudicante liquidato incongruamente a Salvatore il danno biologico o alla salute relativo all'invalidità permanente ed alla inabilità temporanea; 7) per aver il primo giudicante liquidato incongruamente a Salvatore il danno morale subiettivo e di tutti gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali per lesione dei personalissimi diritti inviolabili costituzionalmente protetti; 8) per aver il primo giudicante liquidato incongruamente a Domenico il danno biologico o alla salute relativo alla inabilità temporanea totale e parziale; 9) per aver il primo giudicante liquidato incongruamente a Domenico il danno morale subiettivo e di tutti gli ulteriori pregiudizi non patrimoniali per lesione dei personalissimi diritti inviolabili costituzionalmente protetti; 10) per non aver erroneamente il primo giudicante liquidato a Giuseppina le spese mediche sostenute documentate per complessivi E.123,71, di cui E.122,16 in relazione a Salvatore ed E.1,50 in ordine a Domenico, oltre ad ulteriori spese non documentate, ma rientranti nella nozione di comune esperienza; 11) per non aver erroneamente il primo giudicante liquidato a Giuseppina il danno morale soggettivo c.d riflesso; 12) per non aver erroneamente il primo giudicante liquidato il lucro cessante per il ritardato pagamento delle somme liquidate; 13) per aver erroneamente il primo giudicante liquidato in favore di Giuseppina, Salvatore,

e Domenico in modo unitario e cumulativo le spese di giudizio con una incongrua liquidazione delle stesse; 14) per aver erroneamente il primo giudicante liquidato a Giuseppina e Salvatore incongruamente le spese di lite; 15) per aver erroneamente il primo giudicante liquidato a Giuseppina e Domenico le spese di lite; 16) in via subordinata e gradata al mancato accoglimento del tredicesimo motivo di gravame per non aver il primo giudicante liquidato a Giuseppina, Salvatore e Domenico le spese di lite con la maggiorazione di legge per assistenza plurima.

Sulla base di tali premesse instavano in accoglimento dell'interposto gravame ed in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarata la esclusiva responsabilità di Vista Carmine nella determinazione eziologica del sinistro in questione, per la condanna dello stesso in solido con Maione Antonio e le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 della L. 1969 n. 990 lett. b) - (ovvero in via gradata in caso di contestazione della scopertura assicurativa del veicolo danneggiante e ritenuta fondatezza della stessa con l'Ina Assitalia spa, quale società incorporante della Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore) - al risarcimento dei danni tutti subiti da Giuseppina, Salvatore, Domenico e Antonio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, indipendentemente dal presunto e non provato limite del massimale di polizza; in via gradata in caso di incapacienza del presunto e non provato limite del massimale di polizza dichiarare la mala gestio della Ina spa, quale società incorporante della Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa, con conseguente rivalutazione monetaria del massimale dalla data di scadenza dello spatium deliberandi di cui alla prima richiesta di risarcimento del danno e danno da ritardo, da liquidarsi sotto forma degli interessi legali anno per anno sul presunto e non provato limite del massimale via via rivalutato dall'evento al soddisfo, il tutto con il favore di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione delle spese di primo grado liquidate in favore di Giuseppina e Salvatore in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv. Michele Liguori; delle spese di primo grado liquidate in favore di Giuseppina e Domenico in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv. ti Enzo Liguori e Michele Liguori; delle spese di primo grado da liquidarsi in favore di Antonio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. Avv. Michele Liguori; delle spese di appello in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Avv. ti Michele Liguori e Tiziana Conte.

In contumacia di Vista Carmine, Maione Antonio, dell'Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia spa, si costituivano le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 della L. 1969 n. 990 lett. b) contestando estensivamente

gli assunti degli appellanti e spiegando a propria volta appello incidentale avverso la pronuncia di primo grado con l'articolazione di due motivi di gravame: 1) per aver il primo giudicante erroneamente graduata la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti nella determinazione eziologica dell'incidente in questione nella misura del 70% a carico di Vista Carmine e del residuo 30% a carico di Salvatore, laddove le risultanze processuali correttamente valutate avrebbe dovuto indurlo a statuire ex art. 2054 cpv c.c. la concorrente paritaria responsabilità di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti nella determinazione del sinistro di cui è causa; 2) per aver omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda di regresso formulata con la comparsa di costituzione e risposta notificata in data 18.1.2000 al contumace Vista Carmine.

Concludeva pertanto rigettato l'appello principale infondato in fatto ed in diritto, in accoglimento dello spiegato appello incidentale riformarsi la pronuncia di primo grado, dichiarando la concorrente paritaria responsabilità di Vista Carmine conducente dell'autovettura BMW tg FIB77856 e di Salvatore conducente del motoveicolo 50 cc nella produzione del sinistro de quo, condannando Vista Carmine a rivalere la impresa designata di tutte le somme dalla stessa già erogate nonché che fosse costretta ad erogare, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale, in favore di danneggiati - odierni appellanti, il tutto con rivalsa di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

All'udienza collegiale del 16.6.2009 il giudizio veniva dichiarato interrotto risultando dalla notifica dell'appello incidentale della appellata - appellante incidentale Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata del FGVS, l'avvenuto decesso di Maione Antonio (cfr. annotazione su avviso postale e plico da recapitare restituito al mittente versati in atti) e quindi riassunto dagli appellanti principali con ricorso depositato in data 11.9.2009 .

Con ordinanza collegiale del 17.7 - 30.9.2013 la Corte valutate le argomentazioni difensive prospettate dalle parti, tenuto conto in particolare dei rilievi formulati dalla costituita compagnia assicuratrice le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la Regione Campania del F.G.V.S., in ordine alla preliminare verifica della rituale instaurazione e riattivazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile Maione Antonio risultato deceduto dalla relata di notifica dell'appello incidentale in data 4.8.2009; premesso che la notifica a mezzo posta del ricorso riassuntivo del 6.3.2010 - all'esito della dichiarata interruzione del giudizio all'udienza collegiale del 16.6.2009 per la morte di Maione Antonio - da parte degli appellanti principali nei confronti di Maione Mannamo Antonio non poteva ritenersi validamente effettuata, stante la mancata

compilazione del primo avviso di ricevimento con la attestazione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi della mancata consegna al domicilio (cfr art. 8 L. 1982 n. 890 così come riformulato dal d.l. 14.3.2005 convertito in L. 14.5.2005 n.80; nonché ex plurimis Cass. 19.5.2011 n.10998; Cass. 10.10.2008 n. 25031; Cass. 2005 n. 28856; Cass. 11 ottobre 1999 n. 11271); rilevato altresì che in ordine alla notifica a mezzo posta del 25.9 – 13.10.2010 dell'appello incidentale delle Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata per la Regione Campania del F.G.V.S. nei confronti di Maione Mannamo Antonio occorre allo stato (fatti salve le ulteriori delucidazioni in prosieguo precisate) produrre il secondo afferente avviso postale della raccomandata spedita (in atti si rinviene unicamente il primo avviso di ricevimento); rilevato altresì che a seguito degli esiti delle effettuate notifiche nel corso del giudizio, occorre prioritariamente comprovare con apposita ed idonea certificazione anagrafica che Maione Antonio nato a Firenze il 12.11.1963 e Maione Mannamo Antonio nato a Firenze in pari data, fossero la stessa persona; che quest'ultimo fosse ancora in vita, producendo altresì certificato storico di residenza attestante i mutamenti domiciliari nel tempo, il tutto al fine di dirimere ogni dubbio in ordine alla identità dei due soggetti indicati e della preliminare valutazione della corretta instaurazione del contraddittorio invitava le parti a fornire i chiarimenti ed a produrre la documentazione richiesta, al fine della preliminare dimostrazione e verifica della corretta instaurazione del contraddittorio. (cfr. amplius la predetta ordinanza collegiale).

Espletato tale incombenza, acquisito il fascicolo di ufficio di primo grado, precisate le conclusioni la causa all'udienza collegiale del 29.9.2015 – previo pregresso mutamento del relatore - era riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va prioritariamente rilevato che l'appellante principale in ottemperanza alla ordinanza collegiale del 16.6.2009 – già riferita nella parte narrativa – ha dimostrato la inveridicità dell'avvenuto decesso del responsabile civile Maione Antonio risultante dalla annotazione dell'agente postale su avviso postale e plico da recapitare restituito al mittente versati in atti di cui alla notifica dell'appello incidentale spiegato dalle Assicurazioni Generali spa, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n.990 applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame.

Ed invero dalla prodotta documentazione anagrafica rilasciata dal Comune di Firenze (cfr. doc. 22-23-24 indice fascicolo di parte di secondo grado degli appellanti) emerge che Maione Antonio nato a Firenze il 12.11.1963 e Maione Mannamo Antonio nato a Firenze in pari data sono la stessa persona, avendo lo stesso con decreto del Ministero di Grazia e Giustizia trascritto in data 16.10.1992 nei registri del Comune di Firenze al n. 357 p II, 1B, anno 1992 aggiunto al proprio originario cognome quello di

Mer

“Mannamo” e che il soggetto Maione Mannamo Antonio è in vita, risiedendo in Firenze alla via Giano della Bella n. 22 dal 14.10.1998 e di poi trasferitosi dal 22.7.2008 all’indirizzo di via Del Leone n. 76.

Ne consegue pertanto alla luce della predetta documentazione chiarificatrice prodotta dagli appellanti principali che Maione Mannamo Antonio nato a Firenze il 12.11.1963 risulta in vita e che nei suoi confronti è stato ritualmente instaurato il contraddittorio con l’atto di appello allo stesso notificato a mezzo posta in data 14.12.2007 in Firenze alla via Giano della Bella n. 22. Ne consegue ad un tempo che va revocata la ordinanza collegiale del 16.6.2009 di interruzione del giudizio sul presupposto dell’avvenuto decesso del Maione smentito dalla documentazione anagrafica innanzi richiamata.

Va pertanto preliminarmente dichiarata la contumacia di Maione Mannamo Antonio, nonché di Vista Carmine e dell’ Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituitisi ancorché ritualmente evocati in giudizio.

Sgombrato il campo dalle questioni preliminari nel merito vanno esaminate prioritariamente le censure formulate in punto an dagli appellanti principali con il secondo motivo di gravame e dall’appellante incidentale con il primo motivo di gravame – già riferite nella parte narrativa – da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione ed interdipendenza logica – giuridica.

Orbene la dinamica dell’incidente così come prospettata dai danneggiati sin dagli atti introduttivi di primo grado sul presupposto che il minore Vernillo Salvatore alla guida del ciclomotore 50 cc con a bordo il di lui germano anch’esso minorenni Domenico, mentre percorreva il 23.12.1994 verso le ore 20,00 circa a moderata andatura con i fari accesi la locale via Roma in Torre Annunziata con direzione di marcia Pompei – Torre Annunziata entrava in collisione con l’autovettura BMW tg. FI B 77856 condotta da Vista Carmine, che provenendo dall’opposta direzione di marcia nell’effettuare la manovra di sorpasso a sinistra di altro veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia, invadeva completamente la semicarreggiata opposta entrando in collisione frontale con il sopraggiungente motorino condotto da Salvatore, che malgrado frenasse e sterzasse verso destra non poteva evitare l’impatto, è stata sostanzialmente confermata dal teste escusso Scognamiglio Liberato (cfr. verbale di udienza di primo grado del 21.11.2002) della cui attendibilità e meritevolezza di credito non appare ragionevolmente dubitare in carenza di validi elementi di segno contrario che non si risolvano in mere illazioni e congetture, in personali e soggettive letture prive di oggettivo riscontro probatorio.

Lo stesso ha infatti riferito a riguardo fra l’altro “.....Il motorino procedeva verso Torre del Greco. ADR Il motorino aveva i fari accesi, ma non ricordo se i due ragazzi avessero o meno il casco. Ad un tratto ho visto

una BMW bianca che proveniva da Torre del Greco che superando un'altra auto andava ad urtare il motorino. L'auto era a fari spenti.....La strada era ben illuminata. Preciso che l'auto investì il motorino nella corsia percorsa dallo stesso. Dopo l'urto i ragazzi caddero a terra mentre gli occupanti dell'auto che erano più di uno non so dire quanti scapparono lasciando l'auto sul posto. Visto chi erano i ragazzi poiché conoscevo il padre mi recai ad avvisare lo stesso allontanandomi dal luogo dell'incidente. ADR Preciso che l'urto tra i due veicoli è stato con entrambe le parti anteriori degli stessi ed il motorino era "accartocciato". ADR Riconosco nelle foto mostrate nella produzione del Colasante il motorino e i danni allo stesso.....".

Alla luce del predetto resoconto testimoniale appare evidente che l'autovettura BMW nell'effettuare la manovra di sorpasso invadeva la opposta semicarreggiata di pertinenza del motorino condotta da Salvatore che in quel frangente sopraggiungeva con collisione frontale dei due veicoli.

La circostanza della avvenuta invasione da parte della BMW della semicarreggiata di pertinenza del motorino è circostanza corroborata altresì dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da Aiello Principio, che pur non avendo assistito direttamente alla dinamica dell'incidente, in quanto sopraggiunto sul posto circa venti minuti dopo il suo verificarsi riferiva fra l'altro di aver visto la autovettura BMW posizionata sul marciapiede di fronte al civico n. 24 con vicino un ciclomotore ed un ragazzo cui prestava soccorso trasportandolo con la propria autovettura al locale nosocomio, laddove contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudicante l'allegato rilievo planimetrico redatto dagli agenti verbalizzanti della Polstrada accorsi sul luogo teatro dell'incidente non raffigura la posizione statica dei veicoli, essendo stati gli stessi rimossi prima dell'intervento degli operatori, come espressamente evidenziato nella relativa legenda posta al di sotto dello schizzo planimetrico, nonché nella lettera di trasmissione del 25.1.1995 degli atti alla Procura della Repubblica versata in atti.

In tale quadro probatorio va evidenziato altresì che Vista Carmine conducente dell'autovettura BMW non ha reso senza giustificato motivo il dedotto interrogatorio formale, onde valutato ogni altro elemento di prova ben possono ritenersi ex art. 232 c.p.c., come ammesse le modalità esplicative dell'incidente prospettate dai danneggiati innanzi riferite di cui ai capitoli di prova dedotti a riguardo ed in particolar la circostanza che il motorino procedeva a moderata andatura sulla propria destra, allorché veniva investito dal conducente della BMW che provenendo ad elevata velocità dall'opposto senso di marcia, impegnato nel sorpassare a sinistra un veicolo che lo precedeva, invadeva completamente la semicarreggiata opposta nel frangente in cui sopraggiungeva nel senso inverso il ciclomotore condotto da Salvatore, che malgrado la frenata e la

sterzata verso destra non riusciva ad evitare la collisione, verificatasi nella semicarreggiata percorsa e di pertinenza del ciclomotore.

Ed invero in tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo. L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già "ex se" idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto "aliunde" il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio - ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo. (cfr. ex plurimis Cass. 09/10/2003 n. 15055; Cass. 19 marzo 2003 n. 4019; Cass. 29.4.1993 n. 5089; Cass. 26.4.2013 n. 10099; Cass. 22.7.2005 n.15389).

Ne consegue pertanto che, alla luce ed in linea con le evidenze istruttorie, ~~che~~ la responsabilità dell'incidente in questione vada ascritta esclusivamente a carico di Vista Carmine conducente della autovettura BMW, che nell'effettuare incautamente la manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva nella stessa direttrice di marcia invadeva completamente la semicarreggiata opposta, entrando in collisione frontale con il motorino condotto da ~~che~~ che in quel frangente sopraggiungeva dal senso inverso.

Ed invero prima di iniziare la manovra di sorpasso il conducente deve accertare l'esistenza di indispensabili condizioni, in mancanza delle quali il sorpasso stesso non può essere effettuato; egli deve cioè assicurarsi di avere una visibilità tale da poter effettuare il sorpasso senza pericolo; che nessun altro conducente che segua abbia a sua volta iniziato la manovra di sorpasso. La visibilità deve essere tale da consentire di scorgere su tutto il tratto di strada necessario al completamento della manovra l'eventuale presenza di ostacoli che potrebbero compromettere o rendere pericolosa la manovra stessa; lo spazio libero sufficiente è non solo quello esistente tra il margine sinistro della carreggiata ed il veicolo da sorpassare ma anche e soprattutto quello antistante i due veicoli e che deve ovviamente sussistere fino a quando il sorpasso medesimo non sia ultimato con il rientro nella corsia di marcia. Poiché per la sua esecuzione il sorpasso determina uno spostamento della linea di marcia in deroga alle norme vigenti per la tenuta di mano, tale manovra non deve mai essere intrapresa se non vi sia certezza che il rientro sulla destra rigorosa possa attuarsi in condizioni di sicurezza.

Le evidenze istruttorie non hanno di contro evidenziato alcuna condotta di guida irregolare da parte del conducente del motorino che malgrado la manovra di fortuna posta in essere con la frenata e la sterzata verso destra nulla poté fare a fronte della spericolata ed azzardata manovra di sorpasso

posta in essere da Vista Carmine, la cui imprudente condotta di guida in violazione dell'art. 106 co.1 e 2 del codice della strada di cui al DPR 1959 n. 393 – applicabile ratione temporis nella fattispecie in esame – nonché dei normali precetti di prudenza e diligenza si pone pertanto come fattore causale esclusivo nella determinazione eziologia del sinistro in questione, assorbendone l'intera causalità.

Per mera completezza espositiva va rilevato che le infrazioni al codice della strada contestate a Salvatore per aver circolato alla guida ciclomotore senza aver compiuto 14 anni, trasportando altro passeggero, sprovvisto di copertura assicurativa per rca e sprovvisto di casco non hanno alcuna incidenza nella determinazione causale del sinistro di cui è causa.

Ed invero come all'uopo evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purché lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso. (cfr. Cass. 8/04/2010 n. 8366; Cass. 19 novembre 2009 n. 24432; Cass. 29 novembre 1995 n. 12390).

Ne consegue alla luce delle svolte argomentazioni che in accoglimento del secondo motivo dell'appello principale ed in riforma della pronuncia di primo grado, Vista Carmine conducente della autovettura BMW tg. FI B77856 va dichiarato esclusivo responsabile dell'incidente in questione e per l'effetto lo stesso va condannato in solido con Maione Mannamo Antonio e le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990 al risarcimento integrale dei danni subiti dai danneggiati – odierni appellanti principali così come quantificati in prosieguo, con assorbimento del terzo motivo di gravame, già riferito nella parte narrativa.

Fondati appaiono altresì i rilievi formulati dagli appellanti principali di cui al quarto motivo di gravame – già riferito nella parte narrativa - tenuto conto che il primo giudicante ha disatteso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio dr. Primo Sergianni dirigente medico ASI Na 5 specialista in medicina legale e delle Assicurazioni, che ha quantificato l'incidenza dei postumi residuati sulla validità psico – fisica del soggetto

Salvatore nella misura del 30%, riducendo tale incidenza nella misura del 20% in maniera del tutto apodittica con motivazione del tutto vaga e generica, che non da contezza dei criteri sottesi alla diversa operata riduttiva valutazione, nonché del ragionamento scientifico supportante la diversa minore stima.

Del tutto congrua appare di contro la valutazione nella misura del 30% operata dal CTU dell'incidenza dei postumi residuati a Salvatore

analiticamente descritti nell'elaborato peritale, risultando le conclusioni cui è pervenuto il consulente di ufficio – all'esito delle indagini condotte con metodica del tutto affidabile, dell'esame obiettivo del periziando, di un approfondito esame della documentazione medico – ospedaliera, del vaglio delle proposte valutative di accreditati testi scientifici di riferimento all'uopo specificati (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale) - immuni da vizi logici e tecnici, in linea con la richiamata bibliografia scientifica, con congrua valutazione ed apprezzamento della complessità del quadro menomativo residuo al minore, dell'evidente zoppia per l'accorciamento dell'arto inferiore destro di ben quattro centimetri rispetto al sinistro con il permanente ed apprezzabile indebolimento dell'organo statico deambulatorio, non senza sottacere e non da ultimo che alla predetta valutazione ha aderito la stessa impresa assicuratrice designata riconoscendola sostanzialmente equa (cfr. pagg. 5 e 6 comparsa conclusionale di primo grado delle Assicurazioni Generali depositata in data 19.6.2004 (“ Non abbiamo da opporre censure di sorta avverso le conclusioni cui è pervenuto l' estensore della CTU dr. Primo Sergianni eseguite sulle persone dei minori (all'epoca) Salvatore e Domenico. Tali conclusioni sia pure leggermente premiali per gli interessi del Salvatore risultano sostanzialmente eque”).

Parimenti fondati per quanto di ragione appaiono le censure formulate dagli appellanti principali di cui al sesto e settimo motivo di gravame – già riferiti nella parte narrativa - risultando la quantificazione operata dal primo giudicante in favore di Salvatore sia in relazione alla invalidità permanente che al periodo di inabilità temporanea totale e parziale, non in linea con il parametro di riferimento richiamato nella sentenza di primo grado dei valori tabellari del Tribunale di Milano vigenti ed aggiornati alla data della decisione (Tabelle Milano 2006) con incongrua liquidazione degli stessi. Ne consegue altresì che a fronte dei maggiori ed integrali importi risarcitori spettanti a Salvatore a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, va rideterminata anche la liquidazione del danno morale calcolato nella pronuncia di primo grado in una frazione del predetto danno biologico.

4 Dall'espleta consulenza medico – legale di ufficio alle cui conclusioni ~~alle~~ adeguatamente motivate e come già detto pienamente condivisibili ci si riporta emerge che a seguito dell'incidente in questione Salvatore ebbe a riportare : “ *frattura sovracondiloidea femore dx pluriframmentata scomposta con riduzione cruenta e sintesi con placca, frattura pluriframmentaria diafisi scomposta femore sx con riduzione cruenta e sintesi con placca; frattura colonna anteriore acetabolo sx. trauma cranico*”, con conseguente periodo di giorni 130 di ITT e di giorni 90 di ITP al 50%. Residuarono altresì postumi permanenti analiticamente descritti nell'elaborato peritale incidenti nella misura del 30% sulla integrità psico- fisica del soggetto.

Sulla base di tali premesse medico – legali compete pertanto a Salvatore in conformità alla sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte 11-11-2008 n. 26972 (una delle quattro pronunce cd. di San Martino emesse in data 11 novembre 2008) che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti, il ristoro del danno non patrimoniale omnicomprensivo sia del danno biologico, come danno al bene primario della salute in sé e per sé considerato, inclusivo di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo, che del danno morale soggettivo (cd. pretium doloris) ex art. 185 cod.pen. ricorrendo astrattamente la fattispecie del reato di lesioni colpose.

Tenuto conto pertanto dell'età del soggetto all'epoca dell'evento lesivo in questione (anni 13), del quadro menomativo subito, dei postumi residuati incidenti sulla validità psico-fisica del soggetto nella ritenuta misura del 30%, del periodo di inabilità temporanea totale e parziale, delle sofferenze patite e del perturbamento d'animo per i ricoveri ospedalieri, i trattamenti sanitari e chirurgici subiti, valutate tutte le circostanze del caso concreto, ben può essere liquidato equitativamente – sulla scorta ed in applicazione dei criteri tabellari dell'anno 2014 adottati dal Tribunale di Milano, che come riconosciuto da recenti pronunce della Suprema Corte costituiscono valido parametro di riferimento a vocazione nazionale nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale innanzi precisato al fine di garantire uniformità di trattamento (cfr. amplius a riguardo Cass. 7/06/2011 n. 12408; Cass. 12/09/2011 n. 18641), l'importo complessivo di € 193.874,00 ai valori attuali (€ 172.874,00 a titolo di danno biologico permanente relativo a soggetto di 13 anni con 30% punti di invalidità; € 15.600,00 a titolo di inabilità temporanea totale per 130 giorni = € 120,00 x 130 gg.; € 5.400,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per 90 giorni = € 120,00 x 50% x 90 gg).

Sull'importo complessivo di € 193.874,00 competono altresì a Salvatore gli interessi legali codicistici che, in applicazione dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte Cassazione S.U. sentenza 17/2/1995 n. 1712 in tema di debito da valore vanno calcolati sulla somma base di € 127.800,92 (corrispondente all'importo devalutato, secondo gli indici ISTAT, di E.193.874,00 alla data del sinistro 23.12.1994) sino al 23.12.1995 e quindi sulle somme risultanti dalla rivalutazione di quella base sopra precisata secondo gli indici ISTAT anno per anno, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; e quindi sulla somma totale attualmente liquidata per tale posta di danno di E.193.874,00 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Nulla può essere ulteriormente ed autonomamente riconosciuto a titolo di danno esistenziale non risultando lo stesso né specificatamente allegato al di là di generiche deduzioni né tanto meno dimostrato. (cfr Cass. sez.un. 11-11-2008 n. 26972; Cass. 2009 n. 3677) e risolvendosi nella fattispecie

in esame in una indebita duplicazione di poste risarcitorie diversamente etichettate.

In merito occorre evidenziare come le Sezioni Unite della Suprema Corte nella nota e già richiamata sentenza n. 26972/2008 abbiano analizzato ontologicamente la natura dell'illecito aquiliano, ribadendone l'ormai acclarata struttura bipolare (cfr. Cass. civ. 8827-8828/2003) con completa riconduzione nell'ambito del disposto di cui all'art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale identificato in una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate.

Il danno conseguenza di cui all'art. 2059 c.c. non risulta, quindi, strutturato in autonome categorie, ma costituisce un unico pregiudizio non patrimoniale risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, fra i quali vanno ricompresi i fatti di reato (art. 185 c.p.) e le lesioni (danno evento) di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti, oltre ad altre specifiche fattispecie previste dalla legge.

Eventuali sottovoci individuate all'interno del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., (individuabili nel danno biologico, estetico, morale, esistenziale, parentale, ecc.) non possono che avere, stando alla citata pronuncia, carattere meramente descrittivo dovendosi, pertanto, evitare duplicazioni risarcitorie ricorrenti qualora si ristori il medesimo pregiudizio etichettandolo allo stesso tempo come morale o esistenziale.

Non è ammissibile pertanto nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (Cass. sez. un., 11/11/2008, n. 26972).

Ha evidenziato ancora la giurisprudenza di legittimità che poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale

presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici. (Cass. 09/12/2010, n. 24864).

Fondati appaiono altresì i rilievi di cui al quinto motivo di gravame per aver erroneamente il primo giudicante non liquidato a Salvatore il danno patrimoniale da lucro cessante da invalidità permanente.

Giova premettere a riguardo che come affermato dalla giurisprudenza di legittimità : “ *in tema di risarcimento di danno patrimoniale subito da una persona minore o comunque in età giovanile, qualora sia accertata non una "micro permanente" ma una percentuale superiore di invalidità permanente, - come nella fattispecie in esame - la mera circostanza che il soggetto danneggiato, all'epoca dell'incidente, non avesse una specifica capacità professionale e non svolgesse attività lavorativa non autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base di ciò e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno di detta persona, tenendo conto in primo luogo della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia, nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro; ed in secondo luogo della posizione sociale ed economica di quest'ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante (ferma restando la possibilità per colui che è chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare che il minore, da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà alcun danno o risentirà danni minori rispetto a quelli prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo della pensione sociale. La scelta tra l'uno o l'altro tipo di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata". (cfr. ex multis Cassa 30/09/2009 n. 20943; Cass. 14/12/2004; Cass. 30.9.2008 n. 24331; Cass. 30.11.2005 n. 26081),*

In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per non avere il soggetto leso ancora raggiunta l'età lavorativa può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che proiettandosi per il futuro verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata. Tale danno può anche liquidarsi in via equitativa tenendo presente l'età dell'infortunato, il suo ambiente sociale e la sua vita di relazione(Cass. n. 3539 del 15/04/1996,).

Se da un canto i postumi permanenti di modesta entità (cosiddetto micropermanente) non si traducono di norma in una proporzionale diminuzione della capacità lavorativa specifica, incidendo esclusivamente sulle condizioni psicofisiche del soggetto, come menomazione della salute considerata indipendentemente dai suoi riflessi sulla capacità di guadagno e quindi come danno biologico, da altro canto ben può trovare fondamento la presunzione della normale incidenza della menomazione sulla capacità di lavoro e di guadagno del soggetto nelle situazioni lesive caratterizzate da invalidità permanente di non modesta entità - cd. macropermanenti (cfr. Cass. 20.1.1997 n. 535).

Alla luce dei predetti criteri direttivi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità va rilevato che nella fattispecie in esame, avendo il minore

Salvatore riportate menomazioni non irrilevanti, bensì di apprezzabile entità dell'integrità personale, le stesse appaiono destinate pertanto, alla luce delle pregresse considerazioni, a produrre altresì un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della futura capacità di guadagno, in quanto risponde ai principi della comune esperienza che oggi, di regola, qualunque soggetto è tenuto a svolgere un'attività di lavoro, per provvedere al proprio sostentamento, e che anche una leggera imperfezione dell'integrità fisica potrebbe porre ostacolo all'opportunità di trovare un lavoro e di produrre reddito, ovvero condizionare negativamente le chances lavorative future del soggetto. Pertanto non risultano nella fattispecie in esame forniti elementi notiziari in ordine alla posizione economica - sociale ed all'attività lavorativa dei genitori, da cui poter presumere uno specifico futuro occupazionale del minore all'epoca dell'incidente di anni tredici, per il calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante occorre far ricorso al fine della determinazione del reddito virtuale del minore, al criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 4 co. 3 della L. 1977 n. 39 - applicabile *ratione temporis*, in quanto abrogato a partire dal 1.1.2006 e riprodotto con qualche lieve adattamento nell'art. 137 del D.LGS 7.9.2005- Codice delle Assicurazioni private - facendo ricorso nel procedere alla valutazione equitativa del danno futuro da mancato guadagno ex artt. 2056 e 1223 cc, alla applicazione delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al r.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, con la precisazione che nella vicenda in esame il coefficiente di capitalizzazione va ancorata alla data di 23 anni, quale presumibile inizio dell'attività lavorativa e remunerativa dell'istante in forma stabile.

Il calcolo tabellare si effettua pertanto moltiplicando il reddito lavorativo annuo per il coefficiente di capitalizzazione relativo alla vita media, indicato nelle tabelle, e poi per la percentuale di incidenza delle menomazioni irreversibili.

Utilizzando tuttavia i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati dalle tabelle del 1922, non sussiste più una logica interna a dette tabelle

conforme alla realtà, cui implicitamente il giudice può riportarsi nell'ambito della liquidazione equitativa del danno, posto che la vita media è sensibilmente aumentata ed il tasso di interesse è stabilmente diminuito rispetto al 1922. La necessità di "attualizzare" lo strumento tabellare in un ambito comunque connotato da un criterio di liquidazione equitativo relativo ad un danno futuro consente al giudice - tra i metodi alternativi adottabili - di non procedere al calcolo dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Infatti, poiché le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media e poiché questa è più lunga della vita lavorativa, se le tabelle in questione fossero calcolate con l'adozione delle due suddette variabili rapportate alla situazione reale, necessariamente occorrerebbe tener conto di detto scarto, ai fini del calcolo del danno patrimoniale da invalidità o da morte (per i superstiti), in quanto la produzione del reddito è strettamente connessa alla sola vita lavorativa. Il mancato calcolo di detto scarto finisce per realizzare un effetto compensativo del minor coefficiente di capitalizzazione ottenuto dall'applicazione delle tabelle del 1922, rispetto a quello che nella realtà sarebbe dovuto. Ciò che non può essere fatto è applicare il coefficiente di capitalizzazione della rendita di cui al r.d. n. 1403 del 1922, senza alcun adeguamento, e poi calcolare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa. In questo caso, infatti, gli effetti divaricatori tra il sistema di calcolo adottato e la situazione reale si sommano, in quanto rispetto ai dati posti a base delle tabelle predette non solo si è allungata la vita media fisica, ma anche la stessa vita media lavorativa (sia pure in minor misura) ed inoltre si è ridotto il tasso degli interessi legali, con la conseguenza che siffatto modo di adozione delle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 finisce per perdere quella "logica interna" alle stesse, di cui il giudice implicitamente si avvale per motivare l'uso del potere liquidatorio equitativo.

A tal riguardo ha evidenziato la Suprema Corte : *“In tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al r.d. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa.* (Cfr Cassazione civile 02 marzo 2004, n. 4186; Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 2003, n. 12124).

Alla luce di tali criteri direttivi operando il calcolo sulla base del triplo della pensione sociale pari ai valori attuali ad E.17.492,28, tenuto conto del coefficiente di capitalizzazione relativa a soggetto di anni 23 (coincidente con il presumibile ingresso sul mercato del lavoro di Salvatore), di cui alle tabelle del RD 9.10.1922 n.1403 pari a 18,878 e della percentuale di invalidità specifica stimabile congruamente alla luce del quadro menomativo e del permanente ed apprezzabile indebolimento dell'organo statico deambulatorio nel 25%, escluso alla luce delle pregresse considerazioni a fini compensativi il decremento dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, il danno da incapacità lavorativa specifica ben può essere liquidato equitativamente nell'importo di E.82.554,81 ai valori attuali.

Su tale importo di E.82.554,81 competono altresì a Salvatore gli interessi legali codicistici che, in applicazione dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte Cassazione S.U. sentenza 17/2/1995 n.1712 in tema di debito da valore vanno calcolati sulla somma base di €.69.607,77 (corrispondente all'importo devalutato, secondo gli indici ISTAT, di E.82.554,81 alla data del 8.8.2004 compimento del ventitreesimo anno di età del Vernillo) sino al 8.8.2005 e quindi sulle somme risultanti dalla rivalutazione di quella base sopra precisata secondo gli indici ISTAT anno per anno, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; e quindi sulla somma totale attualmente liquidata per tale posta di danno di E.82.554,81 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Parimenti fondati per quanto di ragione appaiono le censure formulate dagli appellanti principali di cui all'ottavo e nono motivo di gravame – già riferite nella parte narrativa – risultando la quantificazione operata dal primo giudicante in favore di Domenico in relazione al periodo di inabilità temporanea totale e parziale, non in linea con il parametro di riferimento richiamato nella sentenza di primo grado dei valori tabellari del Tribunale di Milano vigenti ed aggiornati alla data della decisione (Tabelle Milano 2006) con incongrua liquidazione degli stessi. Ne consegue altresì che a fronte dei maggiori ed integrali importi risarcitori spettanti a Vernillo Domenico a titolo di danno biologico permanente e temporaneo, va rideterminato anche la liquidazione del danno morale calcolato nella pronuncia di primo grado in una frazione del predetto danno biologico.

Dall'espleta consulenza medico – legale di ufficio alle cui conclusioni adeguatamente motivate e come già detto pienamente condivisibili ci si riporta emerge che a seguito dell'incidente in questione Vernillo Domenico ebbe a riportare lieve sindrome soggettiva da trauma cranico con conseguente periodo di giorni 7 di ITT e di giorni 20 di ITP al 50%. ed esiti permanenti incidenti nella misura del 1% sulla integrità psico-fisica del soggetto.

Sulla base di tali premesse medico – legali compete pertanto a Salvatore in conformità alla sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte 11-11-2008 n. 26972 (una delle quattro pronunce cd. di San Martino emesse in data 11 novembre 2008) che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti, il ristoro del danno non patrimoniale omnicomprensivo sia del danno biologico, come danno al bene primario della salute in sé e per sé considerate, inclusivo di tutte le proiezioni dannose del fatto lesivo, che del danno morale soggettivo (cd. pretium doloris) ex art. 185 cod.pen. ricorrendo astrattamente la fattispecie del reato di lesioni colpose.

Tenuto conto pertanto dell'età del soggetto all'epoca dell'evento lesivo in questione (anni 11), del quadro menomativo subito, dei postumi residuati incidenti sulla validità psico-fisica del soggetto nella ritenuta misura del 1%, del periodo di inabilità temporanea totale e parziale, delle sofferenze patite valutate tutte le circostanze del caso concreto, ben può essere liquidato equitativamente – sulla scorta ed in applicazione dei criteri tabellari dell'anno 2014 adottati dal Tribunale di Milano, in linea con il parametro liquidativo adottata dal primo giudicante e non attinto da specifica censura, l'importo complessivo di €3.427,00 ai valori attuali (€1.387,00 a titolo di danno biologico permanente relativo a soggetto di 11 anni con 1% punti di invalidità; €840,00 a titolo di inabilità temporanea totale per 7 giorni = € 120,00 x 7 gg.; €1.200,00 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50% per 20 giorni = € 120,00 x 50% x 20 gg).

Sull'importo complessivo di €3.427,00 competono altresì a Domenico gli interessi legali codicistici che, in applicazione dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte Cassazione S.U. sentenza 17/2/1995 n. 1712 in tema di debito da valore vanno calcolati sulla somma base di €2.259,06 (corrispondente all'importo devalutato, secondo gli indici ISTAT, di E.3.427,00 alla data del sinistro 23.12.1994) sino al 23.12.1995 e quindi sulle somme risultanti dalla rivalutazione di quella base sopra precisata secondo gli indici ISTAT anno per anno, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; e quindi sulla somma totale attualmente liquidata per tale posta di danno di E.3.427,00 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Nulla può essere ulteriormente ed autonomamente riconosciuto a titolo di danno esistenziale non risultando lo stesso né specificatamente allegato al di là di generiche deduzioni né tanto meno dimostrato. (cfr Cass. sez.un. 11-11-2008 n. 26972; Cass. 2009 n. 3677) e risolvendosi nella fattispecie in esame in una indebita duplicazione di poste risarcitorie diversamente etichettate come già innanzi precisato.

In relazione ad Giuseppina agente in proprio, fondati per quanto di ragione appaiono i rilievi dalla stessa formulati con il decimo motivo di gravame, spettandole il rimborso delle spese mediche sostenute per entrambi i figli minori documentate per l'importo complessivo di E.123,71

non contestate da controparte (di cui. E.122,16 per il figlio Salvatore ed E.1,55 per Domenico cfr. ricevute versate in atti), da rivalutare alla stregua della svalutazione monetaria medio tempore intercorsa calcolata secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dall'esborso ad oggi nell'importo di E.175,05 ai valori attuali, laddove nulla compete per non meglio specificate e comprovati esborsi ed ulteriori spese non documentate, non potendosi d'altro canto ricorrere ad una liquidazione forfetaria equitativa in carenza dei presupposti normativi di cui all'art. 1226 cod. civ.

Su quest'ultimo importo di E.175,05 competono altresì ad Giuseppina in proprio gli interessi legali codicistici che, in applicazione dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte Cassazione S.U. sentenza 17/2/1995 n. 1712 in tema di debito da valore vanno calcolati sulla somma base di €.123.71 (corrispondente all'importo devalutato, secondo gli indici ISTAT di E.175,05 alla data dell'ultimo esborso del 15.4.1996) sino al 15.4.1997 e quindi sulle somme risultanti dalla rivalutazione di quella base sopra precisata secondo gli indici ISTAT anno per anno, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; e quindi sulla somma totale attualmente liquidata per tale posta di danno di E.175,05 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Nulla di contro può essere riconosciuto ad Giuseppina per danni morali cd. riflessi, tenuto che il quadro menomativo riportato dal di lei figlio Salvatore non è altamente invalidante e comparabile, contrariamente a quanto sembra adombrare a riguardo l'appellante principale alle gravissime lesioni di un soggetto macroleso, onde in carenza di idoneo riscontro probatorio, non può presumersi nella fattispecie in esame in ragione del quadro clinico di Salvatore ed in assenza di gravissime lesioni invalidanti una concreta compromissione ed un grave e perdurante sconvolgimento delle abitudini di vita familiari e relazionali del congiunto della vittima primaria. Analoghe considerazioni a fortiori valgono in relazioni alle lievissime lesioni riportate da Domenico incidenti sulla validità psico -fisica del soggetto nella ridottissima misura del 1%.

Fondati appaiono altresì le censure di cui al primo motivo di gravame dell'appello principale avendo il primo giudicante omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegato dall'interventore Colasante Antonio con comparsa di intervento depositata in primo grado in data 17.11.1997 mirante a conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in questione dal proprio ciclomotore Rizzato Califfone 50 cc telaio n. E19756.

Va innanzitutto rilevata la proponibilità della spiegata domanda risarcitoria risultando rispettato il disposto di cui all'art. 22 L. 1969 n. 990 applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame con la preventiva richiesta di risarcimento danni inoltrata alle Assicurazioni Generali spa quale impresa

designata del FGVS con le svariate lettere raccomandate AR versate in atti, la prima delle quali inviata in data 24.1.1995 ricevuta dalla predetta compagnia assicuratrice in data 26.1.1995 nel rispetto del cd. spatium deliberandi di sessanta giorni rispetto alla successiva proposizione della domanda di cui alla anzidetta comparsa di intervento.

In ordine alla legittimazione attiva, premesso che vertendosi in ipotesi di azione personale risarcitoria, la prova della proprietà del veicolo danneggiato non richiede la dimostrazione rigorosa pretesa per l'azione reale di rivendicazione, la titolarità in capo all'interventore - odierno appellante principale del ciclomotore danneggiato Rizzato Califfone 50 cc telaio n. E19756 può desumersi dalla mancanza di una chiara e precipua contestazione formulata a riguardo da parte della costituita compagnia assicuratrice nel corso del giudizio di primo grado. (cfr. altresì pag. 6 della comparsa conclusionale delle Assicurazioni Generali depositata in data 19.6.2004)

Costituisce altresì valido elemento indiziario della titolarità del ciclomotore in questione in capo a Antonio, la circostanza che quest'ultimo ne venga indicato come proprietario nel rapporto del 29.12.1994 redatto dagli agenti verbalizzanti della Polstrada di Torre Annunziata intervenuta sul posto.

Venendo alla quantificazione dei danni Antonio ha prodotto a sostegno della pretesa risarcitoria azionata la perizia di parte del 20.1.1995 redatta dal perito Carmine Strippoli stimante i danni del ciclomotore nell'importo complessivo di L.1.256.342 (pari ad E.648,84) iva inclusa ed il fermo tecnico in giorni 1,5.

Ciò posto sulla scorta dell'anzidetta perizia, valutata la compatibilità quanto a tipo ed ubicazione delle voci di danno ivi contabilizzate con le modalità del sinistro in questione, in ragione dei punti di urto riferiti dal teste escusso e della prodotta documentazione fotografica riprodotte il motociclo danneggiato confermata in sede testimoniale, nonché della descrizione degli stessi nel rapporto della Polstrada, tenuto conto in particolare che i preventivi di spesa sono notoriamente maggiorati rispetto ai normali prezzi di mercato e della manodopera, ben può essere liquidato equitativamente all'interventore in primo grado - odierno appellante principale a ristoro dei danni subiti dal proprio ciclomotore, tenuto conto della svalutazione monetaria calcolata secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai medio tempore intercorsa dal sinistro (23.12.1994) ad oggi l'importo complessivo di E.704,01 ai valori attuali, ivi compreso il cd. danno da fermo tecnico (E. 15,00 ai valori attuali pari ad E. 10,00 pro die x 1,5), come quota di ammortamento delle spese fisse di gestione (tassa di circolazione, ecc) comunque gravanti sul proprietario a prescindere dall'effettivo utilizzo del veicolo, in carenza della prova di un maggiore pregiudizio a riguardo. (cfr. Cass. 4.10.2013 n. 22687; Cass. 8.5.2012 n. 6907; Cass. 2010 n. 1688 in motivazione; Cass.

9.11.2006 n. 23916). Si precisa che l'importo dell'iva compete al danneggiato rappresentando una spesa ed un esborso da sostenere per la riparazione del veicolo. Ed invero come evidenziato a riguardo dalla Suprema Corte : "Poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'i.v.a., pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'i.v.a. versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente. (Cass. 14 ottobre 1997 n. 10023 Torcello c. Soc. Assitalia; Cass. 27.1.2010 n. 1688; Cass. 2013 n. 8199).

Nulla di contro può essere riconosciuto a titolo di sosta legale tenuto conto che la messa a disposizione della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato al fine della sua ispezione integra ai sensi dell'art. 9 della L.16.1.1981 n. 45 un onere di cooperazione da parte del danneggiato medesimo che non può pertanto invocare alcuna pretesa risarcitoria a riguardo.

Liquidati i predetti danni nella somma complessiva di E.704,01 ai valori attuali spettano all'istante altresì su tale importo gli interessi legali codicistici che, in applicazione dell'orientamento assunto dalla Suprema Corte Cassazione S.U. sentenza 17/2/1995 n. 1712, in tema di debiti di valore, vanno calcolati sulla somma base di €464.08 (corrispondente all'importo devalutato, secondo gli indici ISTAT, di €. 704,01 alla data del sinistro del 23.12.1994) sino al 23.12.1995 e quindi sulle somme risultanti dalla rivalutazione di quella base sopra precisata secondo gli indici ISTAT anno per anno, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza; e quindi sulla somma totale attualmente liquidata di €.704,01 dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Per mera completezza espositiva va evidenziato che gli importi liquidati sono contenuti nel massimale minimo di legge vigente all'epoca del sinistro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 19/04/1993 pari a L.1.500.000.000 (E.774.685,34).

In definitiva in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, Vista Carmine va dichiarato esclusivo responsabile dell'incidente in questione e per l'effetto lo stesso va condannato in solido con Maione Mannamo Antonio e le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990 a risarcire agli istanti i danni subiti che liquida rideterminandoli: in favore di

Salvatore nell'importo complessivo di E.276.428,81 ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi innanzi precisati; in favore di Domenico nell'importo

nkr

complessivo di E.3.427,00 ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi innanzi precisati; in favore di Giuseppina in proprio nell'importo complessivo di E.175,05 ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi innanzi precisati; in favore di Antonio nell'importo complessivo di E.704,10, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi innanzi precisati., con la precisazione che la statuizione di condanna della l'impresa designata ex artt. 19 e 21 L.1969 n. 990 è limitata per i danni a cose all'importo spettante al danneggiato Antonio eccedente la prevista franchigia di E.500,00.

Ad un tempo in accoglimento del secondo motivo di gravame dell'appello incidentale spiegato dalle Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990, Vista Carmine, conducente dell'autovettura BMW tg. FI B77856 priva di copertura assicurativa, va condannato ex art. 29 co.1 della L.1969 n.990 a rivalere la predetta compagnia assicuratrice nella qualità di impresa designata del FGVS, di quanto dalla stessa tenuto a corrispondere in favore degli appellanti principali per sorta capitale, interessi e spese processuali in forza della presente pronuncia.

In base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse. (cfr Cass.5 giugno 2007, n. 13059; Cass.4.4.2006 n.7846), con conseguente assorbimento dei motivi di gravame dal 13 al 16 dell'appello principale.

Per quanto concerne il governo delle spese di giudizio di primo grado le stesse, così come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con condanna in solido di Vista Carmine, Maione Mannamo Antonio e delle Assicurazioni Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990 a rimborsare le stesse in favore dell'attrice Giuseppina (in proprio e quale legale rappresentante del minore Salvatore), con attribuzione in favore dell'Avv. Michele Liguori dichiaratosi antistario ex art. 93 c.p.c.; in favore della intervenitrice Giuseppina (in proprio e quale legale rappresentante del minore Domenico), con attribuzione in favore degli Avv.ti Enzo Liguori e Federico Zinna dichiaratisi antistari ex art. 93 c.p.c.; in favore dell'interventore Antonio, con attribuzione in favore dell'Avv. Michele Liguori dichiaratosi antistario ex art. 93 c.p.c., mentre vanno dichiarate interamente compensate tra l'attrice, gli interventori e La Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia spa , in persona del legale rappresentante pro tempore.

Melr

Si precisa che le spese processuali di primo grado vanno determinate negli importi, così come liquidati in dispositivo, alla stregua dell'attività difensiva in concreto espletata, tenuto conto della natura della causa e delle questioni giuridiche trattate, in relazione alla scaglione tariffario di riferimento rispetto al liquidato, di cui alle tariffe professionali approvate con D.M. 5.10.1994 n. 585 e D.M. 8.4.2004 n. 127 applicabili *ratione temporis*, al netto per diritti ed onorari dell'attività difensiva congiunta e comune (istruttoria e di partecipazione alle udienze) espletata dal medesimo procuratore antistatario Avv. Michele Liguori nel medesimo giudizio anche per l'interventore Antonio e già remunerata

nella operata liquidazione delle competenze in favore dell'attrice Giuseppina rappresentata dal medesimo difensore, tenuto conto altresì in relazione agli onorari - liquidati in base alla tariffa professionale vigente al momento in cui l'opera complessiva è stata portata a termine - che per le voci tariffarie "ispezione dei luoghi della controversia - ricerca documenti" e "redazione delle difese (comparsa conclusionale e repliche)" compete un unico onorario, che quanto ai diritti, - liquidati alle stregue delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni - vanno senz'altro espunte alcune voci riportate nella nota, giacché ridondanti e ripetitive (in particolare, quelle per gli ultronei accessi alla cancelleria, per dattilo e collazione in esubero rispetto alle copie necessarie e tenuto conto che il diritto di procuratore per collazione spettante ai sensi della Tabella B) allegata alle tariffe professionali sopra precisate va determinato in relazione al numero di fogli, intendendosi per tali i fogli bollati, composti ciascuno di quattro pagine, restando irrilevante l'uso del foglio bollato non sia prescritto ai fini fiscali. (cfr. in termini Cass. 17.10.2007 n. 21841). L'esborso delle spese di consulenza medico - legale di ufficio e le spese di consulenza medica di parte vengono liquidate integralmente in favore dell'attrice Giuseppina, onde null'altro può essere alla stessa riconosciuto per le medesime causali quale interventrice.

Va altresì rilevato che nulla compete per onorario e diritti per la dedotta attività prestata in sede stragiudiziale contabilizzate nella nota spesa depositata in primo grado risultando la stessa strumentale, propedeutica e funzionale alla successiva intrapresa attività giudiziale e trovando pertanto nelle tariffe giudiziali adeguata e specifica remunerazione come ad esempio nelle voci consultazione cliente e studio della controversia. (Cfr. Cass. 12.6.2008 n. 15814: *"In tema di compensi professionali degli avvocati, non possono essere considerate come stragiudiziali, ed essere perciò compensate separatamente da quelle giudiziali, quelle attività professionali che, sebbene non esplicate davanti al giudice, siano tuttavia con quelle giudiziali strettamente connesse e ad esse complementari in quanto intese all'introduzione e svolgimento del procedimento giudiziale anche se svolte al di fuori di esso, così da costituirne il naturale completamento; a maggior ragione ove la natura giudiziale della*

prestazione derivi dallo stesso tenore della tariffa giudiziale professionale ogni volta che la prestazione stessa sia in essa esplicitata (nella specie, la Corte ha respinto il ricorso di un legale che chiedeva di essere retribuito anche per le prestazioni stragiudiziali attinenti ad attività investigativa intesa al rinvenimento di conti bancari; la Corte, infatti, ha ricordato che fa parte dell'impegno professionale dell'avvocato l'attività di reperimento di documenti e beni, in quanto costitutivi della materia-base sulla quale innestare l'attività propriamente giuridica, tanto che tale ricerca è espressamente prevista in autonoma voce della tariffa professionale quale attività specificamente compensata").

Per quanto concerne le spese del secondo grado di giudizio le stesse, così come liquidate in dispositivo, alla stregua dell'attività difensiva in concreto espletata (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale), dello scaglione tariffario di riferimento seguono la soccombenza, con condanna in solido di Vista Carmine, Maione Mannamo Antonio e delle Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS a rimborsare le stesse in favore degli appellanti principali Salvatore, Domenico, Giuseppina e Antonio con attribuzione in favore dei procuratori Avv.ti Liguori Michele e Tiziana Conte, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c., fatta applicazione dei parametri ministeriali di cui al DM 10.3.2014 N. 55 entrato in vigore a decorrere dal 3 aprile 2014, tenuto conto del protrarsi della prestazione professionale in vigenza degli stessi e della unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di compenso. (cfr. Cass. Sez. Un. 12 ottobre 2012 n. 17406); nulla per spese in favore della Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la mancata costituzione in giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli definitivamente pronunciando così provvede:

- a) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, dichiara Vista Carmine esclusivo responsabile dell'incidente in questione e per l'effetto condanna lo stesso in solido con Maione Mannamo Antonio e le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990 a risarcire agli istanti i danni subiti che liquida rideterminandoli: in favore di Salvatore nell'importo complessivo di E.276.428,81 ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi precisati in motivazione; in favore di Domenico nell'importo complessivo di E.3.427,00 ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i

Mer

- criteri direttivi precisati in motivazione; in favore di Giuseppina in proprio nell'importo complessivo di E.175,05 ai valori attuali, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi precisati in motivazione; in favore di Antonio nell'importo complessivo di E.704,10, oltre interessi legali codicistici calcolati secondo i criteri direttivi precisati in motivazione, con la puntualizzazione a riguardo che la statuizione di condanna delle Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex artt. 19 e 21 L.1969 n. 990 è limitata in ordine ai danni a cose all'importo spettante al danneggiato Antonio eccedente la prevista franchigia di E.500,00;
- b) in accoglimento per quanto di ragione dell'appello incidentale spiegato dalle Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990, condanna Vista Carmine a rivalere la predetta compagnia assicuratrice nella qualità di impresa designata del FGVS, di quanto dalla stessa tenuto a corrispondere in favore degli appellanti principali per sorta capitale, interessi e spese processuali in forza della presente pronuncia;
- c) condanna Vista Carmine Maione Mannamo Antonio e le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS ex art. 19 lett. b) della L.1969 n. 990 a rimborsare le spese del giudizio di primo grado così liquidate: in favore dell'attrice Giuseppina nell'importo di E.2.843,10 per spese (ivi comprese E.779,00 per spese di consulenza medico – legale di ufficio, di cui alla fattura n. 7 del 4.6.2004 del dott. Primo Sergianni ed E.249,19 di cui alla ricevuta n. 324 del 28.11.2003 del dott. Giuseppe Luigi Arpaia), E.6.353,00 per diritti, E.8.030,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Michele Liguori dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.; in favore della interventrice Giuseppina nell'importo di E.405,58 per spese, E.1.310,00 per diritti, E.1.217,50 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Enzo Liguori e Federico Zinna dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.; in favore dell'interventore Antonio nell'importo di E.290,66 per spese (di cui E.55,83 per spese di consulenza tecnica di parte di Strippoli Carmine), E.443,33 per diritti, E.665,00 per onorario, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Michele Liguori dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- d) dichiara interamente compensate le spese di primo grado tra l'attrice gli interventori e La Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

nel

e) condanna in solido Vista Carmine, Maione Mannamo Antonio e le Assicurazioni Generali spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata del FGVS a rimborsare agli appellanti principali Salvatore, Domenico, Giuseppina e Antonio le spese del secondo grado di giudizio che liquida in E.736,32 per spese ed E.13.560,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori Avv.ti Liguori Michele e Tiziana Conte dichiaratisi antistatari; nulla per spese in favore della Assitalia – Le Assicurazioni d'Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, stante la mancata costituzione in giudizio.

Così deciso in Napoli il 15.2.2016

Il Consigliere est.

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Handwritten signature]



Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio

ANNOTAZIONE EX ART. 51-399/91

- 1) GIUSEPPINA CF.1
- 2) SALVATORE CF.1
- 3) DOMENICO CF.1
- 4) ANTONIO CF.1
- 5) ASSICURAZIONI GENERALI spa PI: 00885351007

Il Funzionario Giudiziario
Cozzolino Eugenio